

LAVORO

2916

N° 235/12 R.G.  
N° 2916 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 12-6-12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. NICOLA DI LEO in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 235/2012 R.G. promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

elezione di domicilio in

presso e nello studio dell'

con

ATTORE

contro:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA , con elezione di domicilio in VIA SPIRITO 3 20121 MILANO , presso e nello studio dell'avv. BOFFOLI MADDALENA

CONVENUTO

**OGGETTO: accertamento subordinazione.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 11.1.12, ha esposto come sarebbe stato in rapporto con la a partire dal 2006 fino al settembre del 2011 con una relazione che dovrebbe qualificarsi come subordinata a tempo indeterminato, quale *redattore ordinario*, di cui di articoli da 1 a 11 del CNLG.

In particolare, per giustificare un tale inquadramento, ha allegato come avrebbe avuto a disposizione una postazione a sè riservata, dotata di computer telefono fax, registratore, macchina fotografica e come avrebbe lavorato con orario fisso, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18 e come avrebbe ricevuto direttive dal direttore

Inoltre, avrebbe svolto le mansioni di scrittura di articoli e servizi per il periodico "La voce dei vigili urbani", svolgendo, altresì, compiti di cucina redazionale, consistenti nell'ideazione di titoli, didascalie e sommari.

Ancora avrebbe svolto attività di organizzazione di convegni ed eventi con finalità formative per la Polizia Locale, dei quali curava, poi, il resoconto per la "Voce dei Vigili Urbani".

Ha, poi allegato, che, con decorrenza dal 21/5/07, la convenuta gli avrebbe sottoposto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'ultimo dei quali con scadenza il 31/7/11, anche se il rapporto si sarebbe, comunque, protratto, con le medesime modalità, sino al 9/9/11, quando al ricorrente sarebbe stata comunicata oralmente da la definitiva interruzione del rapporto di lavoro.

Per tali motivi, sostenendo anche la carenza di un progetto ai sensi dell'articolo 69, co. 1, del decreto legislativo 276/03, ha chiesto l'accertamento di un rapporto subordinato di *natura giornalistica* con la convenuta, con le relative differenze retributive che avrebbe maturato e, solo in subordine, per l'ipotesi in cui la sua prestazione *non fosse reputata di tipo giornalistico*, un inquadramento nel secondo livello del contratto collettivo nazionale Terziario e, in ogni caso, il versamento degli importi che gli sarebbero, comunque, dovuti per la prestazione svolta nel settembre 2011. Con accessori e vittoria di spese.

Costituendosi con articolata memoria difensiva, la ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi attoree, chiedendone il rigetto. Con accessori e vittoria di spese.

In particolare, ha argomentato come la normativa di cui agli articoli 61 e ss. del dlgs. 276/03 non potrebbe applicarsi al ricorrente in quanto iscritto all'albo professionale dei giornalisti, per l'esclusione contemplata dal comma 3 dell'art. 61 cit..



In secondo luogo, ha sostenuto come il rapporto si sarebbe svolto in regime di effettiva autonomia e come alcuna prestazione lavorativa avrebbe mai svolto nel settembre del 2011, cosicché nulla gli sarebbe dovuto.

All'udienza ex art. 420 cpc, tentata inutilmente la conciliazione, interrogate le parti e uditi alcuni testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

Si deve, innanzitutto, osservare come non sia contestato in causa che , nel periodo di causa, fosse *iscritto all'albo professionale dei giornalisti*, cosicché non risulta applicabile alla fattispecie alcuna disposizione di cui agli articoli 61 e ss. del dlgs. 276/03 e, perciò, *non rileva la carenza di un progetto/programma* con riferimento ai negozi stipulati tra le parti, essendo stabilito all'articolo 61, co. 3, di detto decreto delegato che *"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"*.

Sicché, *non potendosi ricondurre la fattispecie alla normazione sul lavoro a progetto*, occorre procedere alla verifica della natura subordinata o autonoma del rapporto secondo i tradizionali criteri.

In proposito, si può rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che

"i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri *sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro*, pur potendo essi assumere aspetti e *intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita*; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, *per eseguirne le istruzioni*, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 18660 del 23/09/2005; Sentenza n. 4770 del 06/03/2006).



Sulla base del criterio distintivo sopra menzionato, occorre, allora, a tal punto valutare l'istruttoria e l'interrogatorio delle parti.

E, nel caso, l'istruttoria ha confermato come il ricorrente svolgesse mansioni di natura giornalistica, anche se *in regime di autonomia*.

a) In particolare, la testimone ha chiarito come questi avesse un *orario di lavoro libero*, nel senso che *poteva arrivare quando voleva e andarsene quando voleva* e che, anche se era presente quasi tutti i giorni, *se non voleva venire un giorno poteva farlo senza obbligo di avvisare e nemmeno di portare un certificato medico*, a differenza dei giornalisti dipendenti.

Inoltre, ha chiarito che le persone da intervistare *le sceglieva lo stesso ricorrente, con la sola direttiva di massima posta da circa il fatto di non scegliere tutti gli intervistati nella stessa regione*, cercando di coprire tutta Italia.

Anche questa indicazione non veniva, peraltro, ripetuta ogni mese, ma era stata chiarita una volta per tutte.

Non ha ricordato altre disposizioni che potesse dare a ricorrente.

Si tratta, quindi, di *direttive compatibili* con l'esigenza di *coordinazione* tipica dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 1912 del 06/03/1999).

Ancora, la stessa testimone ha, poi, confermato come il ricorrente non avesse un indirizzo e-mail personale, ma comune a tutta la redazione.

Anche l'organizzazione dei corsi di formazione per i vigili urbani non era assoggettata, secondo le dichiarazioni della teste, a *direttive pregnanti* di Gambino.

b) Quanto alla testimone, ha dichiarato che il ricorrente non seguiva gli orari dei lavoratori subordinati *ma arrivava più tardi, anche nel pomeriggio e poteva andarsene quando voleva*.

Il ricorrente, poi, non veniva tutti i giorni al lavoro e quando non veniva *neppure avvisava, salvo che si trattasse di un'assenza molto lunga, magari per un viaggio*.

Anche questa testimone non ha potuto individuare direttive di alcun tipo impartite da a per l'attività giornalistica attinente alle interviste per la rubrica "*la parola i comandanti*" per la rivista la "Voce dei vigili urbani" e neppure per l'organizzazione dei convegni.



4

c) La testimone \_\_\_\_\_, poi, ha affermato che era \_\_\_\_\_ che sceglieva per il ricorrente i singoli comandanti da intervistare e che il ricorrente stava al lavoro dalle 9 alle 18 tutti i giorni, anche se non ha saputo dire se fosse obbligato a starvi.

Quanto alla scelta delle domande da formulare agli intervistati, ha confermato che alcune domande erano libere da parte dell'intervistatore, mentre altre le aveva prestabilite \_\_\_\_\_ che sceglieva anche a quali convegni si dovesse partecipare e chi dovesse parteciparvi.

È, in particolare, a tal punto, da osservare che la citata testimone è apparsa al giudice meno attendibile degli altri testimoni in quanto non solo ha fatto causa anch'essa alla convenuta (con giudizio poi conciliato), ma è giunta addirittura a sostenere *circostanze non affermate neppure dal ricorrente nel proprio interrogatorio*.


Si consideri, ad esempio che \_\_\_\_\_, nel proprio interrogatorio, ha sostenuto che *"gli orari di lavoro erano da me scelti e normalmente arrivavo le 10 andavo via alle 18 o 18,30 dal lunedì al venerdì"*, mentre la testimone \_\_\_\_\_ è giunta a dichiarare che il lavoratore fosse presente in azienda dalle *nove* (e non dalle 10) alle 18 e *non ha riconosciuto la libertà di orario del ricorrente*.

Inoltre, il ricorrente, nell'interrogatorio, ha solo sottolineato come gli dicesse *in quali Regioni* cercare i comandanti da intervistare, rimanendo però egli stesso libero di *"scegliere chi intervistare"*, mentre la \_\_\_\_\_ ha sostenuto che era \_\_\_\_\_ che indicava al ricorrente i singoli comandanti da intervistare.

Ma la teste \_\_\_\_\_ non si distacca nella propria deposizione solo dal ricorrente, ma anche dagli altri testimoni nella descrizione delle circostanze.

d) Anche, infatti, l'ultima testimone ha chiarito come il ricorrente non avesse un orario di lavoro fisso, ma tendenzialmente entrasse alle 10 circa e uscisse verso le 16 e come non ricevesse direttive dettagliate da \_\_\_\_\_, ma solo delle generiche istruzioni sui tempi di consegna dei pezzi e modifiche di tipo redazionale sugli articoli.

Ancora \_\_\_\_\_ poteva dare direttive sulle domande da effettuarsi (è da ritenersi *per esigenze di omogeneità nel confronto tra i comandanti dei vigili urbani da intervistarsi*, tant'è vero che le domande erano *preimpostate* per diversi casi e non solo per quello in questione) e, anche in questa ipotesi, appaiono,



comunque, *direttive compatibili* con la *esigenza di coordinazione*, tipica dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 1912 del 06/03/1999).


Ciò posto, per l'esame dell'istruttoria, risulta che il ricorrente, pur essendo normalmente presente in azienda (in conformità al requisito della *continuità* tipico dei rapporti di co.co.co.), utilizzasse gli strumenti aziendali per effettuare le interviste via telefono, senza essere sottoposto a vincoli e direttive tipici del lavoro subordinato, ricevendo solo prescrizioni compatibili con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esigenza di coordinazione propria di quest'ultima fattispecie.

In particolare, poi, neppure si può dire che si tenesse "*a disposizione*" della  
SIPOL "per eseguire le istruzioni" anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, posto come sia, invece, piuttosto, risultato che fosse *totalmente libero* circa gli orari e i giorni in cui recarsi al lavoro (cfr. anche lo stesso interrogatorio del lavoratore) e come non sia emersa dall'istruttoria alcuna circostanza dalla quale si possa vincere che impartisse disposizioni, direttive o eseguisse pregnanti controlli sulla parte attorea o come quest'ultima fosse obbligata a render e la prestazione in qualunque momento l'editore avesse desiderato.

Ne deriva come non risulti in alcun modo assolto l'onere della prova del ricorrente circa gli *indici rivelatori della subordinazione* e le domande che presuppongono l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato devono essere gettate.

Anche la domanda menzionata nel ricorso *in via gradata* e volta a ottenere un inquadramento nel secondo livello del Contratto Collettivo Terziario per l'ipotesi in cui alla parte attorea *non fosse stata riconosciuta la natura giornalistica* del rapporto di lavoro deve essere rigettata, considerato come appaia pacifica la natura giornalistica degli apporti del ricorrente che scriveva articoli ed effettuava interviste.

Ugualmente, poi, deve essere respinta la domanda subordinata per il pagamento delle prestazioni che sarebbero state svolte nel settembre del 2011, non avendo alcun testimone confermato che il ricorrente abbia svolto un qualche tipo di attività lavorativa a favore della convenuta in detto periodo.



Infatti la \_\_\_\_\_ ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato per la SRL solo fino al luglio del 2011 (periodo in cui è scaduto l'ultimo contratto tra le parti) e, solamente, è passato qualche giorno in ufficio a settembre, ma non per lavorare, nel senso che non aveva da svolgere nulla per la rubrica.

E la testimone \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver visto il medesimo a settembre, ma solo *per uno o due giorni*, non sapendo se fosse lì per lavorare.

Solo la testimone \_\_\_\_\_ ha detto che è stato presente per più giorni nel settembre del 2011, senza, però, aver potuto testimoniare circa un'attività concreta che \_\_\_\_\_ possa aver svolto in detto periodo per la resistente.

Perciò, anche tale domanda deve essere rigettata per carenza di prova.

In base al principio della soccombenza e al valore e alla durata della causa, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

#### P.Q.M.

1. respinge il ricorso.
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.600, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50%.


Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 12/06/2012

il Giudice

Dott. NICOLA DI LEO



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano  
OGGI 18 GIU. 2012

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO TRIBUNALE  
Giuseppina DE MARTINO